politico, e di abitazione, per gli effetti degli articoli 13, 24, 47. Se non ha l'abitazione nel Comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere iscritto; e, se il Comune è diviso fra più collegi deve anche indicare in quale collegio chiede di essere iscritto.

I non cittadini devono giustificare l'adempimento delle condizioni prescritte al n. 1° dell'art. 1.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non la possa sottoscrivere, per fisico impedimento, è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti.

Brunialti. Richiamo l'attenzione della Commissione sopra il numero 3 di questo articolo. La Commissione che ha avuto l'incarico di esaminare la legge elettorale ha con molta saviezza tenuto contò delle proposte fatte da una precedente Commissione che ebbe a relatore l'onorevole Genala, e nessuno meglio dell'onorevole Torraca poteva tenerne conto, in quanto che egli fu gran parte in questa Commissione. Egli però non può dimenticare che le riforme di quella legge si riferivano non solo alle liste ma anche alle circoscrizioni dei collegi elettorali. Ora una delle riforme che furono allora proposte, si riferiva appunto alla sostituzione della circoscrizione territoriale, cioè per quartieri, per sestieri, per rioni, ecc., alla circoscrizione per ordine alfabetico, secondo la quale sono oggi pressochè generalmente divise le sezioni elettorali nei Comuni che comprendono più di una sezione. Una delle disposizioni che ci vengono ora proposte sarebbe perfettamente ammissibile, qualora nella legge fosse stato accolto il nuovo principio che riconosco giustissimo ma che eccedeva probabilmente il campo nel quale la Commissione ha limitato il suo esame; però io non comprendo questa disposizione col presente ordinamento delle sezioni. Il numero 3 dice: « Se l'elettore non ha l'abitazione nel Comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere iscritto, » e aggiunge che se l'elettore appartiene ad un Comune che ha più collegi elettorali, per esempio Roma, può chiedere di essere iscritto nel collegio di Trastevere piuttosto che in quello dei Monti.

Ciò sta bene: ma che l'elettore debba chiedere anche a quale sezione del collegio intende di essere ascritto a me pare cosa di difficile attuazione.

Gli elettori che dimorano non solo politicamente ma anche civilmente nel collegio saranno ascritti alla sezione dove essi abitano, ma gli elettori che non vi dimorano non possono sapere in qual modo queste sezioni saranno distribuite. Perciò non intendo proprio come la Commissione possa giustificare le disposizioni dell'articolo 18.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito Francesco.

Spirito Francesco. L'ultimo capoverso di questo articolo dice così:

« La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non la possa sottoscrivere, per fisico impedimento, è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi. »

Torraca, *relatore.* Questa disposizione è nella legge vigente.

Spirito Francesco. E sia pure. Facciamo una legge nuova, ora.

Che cos'è questa dichiarazione notarile? È un attestato del notaio? Ma io domando se sia davvero il notaio la persona più competente ad attestare il difetto fisico pel quale l'elettore non può sottoscrivere.

Se, poi credete che la dichiarazione di questo fisico impedimento debba esser fatta innanzi ad un notaio, con la dovuta solennità di forme, allora, io crederei che dell'intervento del notaio si potrebbe anche fare a meno. Ma se la volontà della legge, come a me pare, è questa, che il notaio attesti l'impedimento fisico, allora, facciamo una cosa più seria: prescriviamo che l'impedimento fisico lo attesti il medico, che solo può veramente conoscerlo. Quindi, invece di una dichiarazione notarile, io desidererei che la Commissione richiedesse un attestato medico. (*Mormorio*).

E, poichè mi trovo a parlare, una semplice osservazione al numero primo di questo articolo.

Mi affretto a dichiarare che l'osservazione non è mia, ma mi è stata suggerita da qualche collega.

« Ogni cittadino del Regno, che presenta la domanda per essere iscritto nella lista elettorale di un collegio, deve in essa dichiarare la paternità, il luogo e la data della nascita. »